

MARINA NAVENE S.R.L. CON UNICO SOCIO

Codice fiscale 03383700238 – Partita iva 03383700238
VIA GARDESANA 205 - 37018 MALCESINE VR
Numero R.E.A. 332154, Registro Imprese di Verona n. 03383700238
Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 17,30, presso lo studio del notaio Guido Avella di Arco, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Nomina del RPCT (Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza)
- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Marco Carletto il quale, preso atto che la presente assemblea risulta essere stata regolarmente convocata a mezzo di comunicazione e-mail per posta elettronica certificata, constata la presenza

- del Signor. Giuseppe Lombardi, Sindaco del Comune di Malcesine, unico socio, che rappresenta l'intero capitale sociale,
- del dott. Gianni Pifferi, Presidente del collegio sindacale;
- del rag. Benedetto Rizzardi, sindaco ordinario.

Assente giustificato il sindaco ordinario dott. Mauro Lombardi.

Il Presidente chiede al rag. Rizzardi, che accetta, di fungere da segretario dell'assemblea.

Iniziando la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che l'assemblea tenutasi il 28 novembre scorso la società ha approvato l'adozione del Piano Anticorruzione e che si rende necessaria la nomina del RPCT. La Marina Navene s.r.l. opera solo attraverso l'attività dell'amministratore unico e quella di un dipendente part-time delegato principalmente alla gestione del verde e delle manutenzioni. Tutte le attività operative inerenti la gestione dei posti barca sono demandate, tramite apposito contratto di servizio, alla Fraglia Vela Malcesine. La società non è quindi strutturata in modo articolato e non è presente, nel suo organico, una figura professionale che abbia la qualifica di dirigente. Riporta quindi la nota ricevuta dal Segretario Comunale di

Malcesine il 20 gennaio 2020:

"Le Linee guida ANAC n. 1134/2017, al punto 3.1.2., analizzano il procedimento di nomina del RPCT nelle società in controllo pubblico, indicando:

·eventuali modifiche statutarie per individuare il soggetto abilitato alla nomina (segnatamente nell'organo di indirizzo, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni analoghe);

·unificando le funzioni di responsabile della prevenzione con quello della trasparenza, salvo motivata differenziazione;

·il dovere di comunicazioni all'ANAC la nomina del RPCT (vedi, portale on line);

·l'individuazione deve ricadere in un dirigente in servizio nella società, con esclusione di un soggetto esterno alla stessa;

·il soggetto individuato deve avere dimostrato una condotta integerrima, valutando ex ante l'assenza di conflitti di interessi e l'esposizione in aree a maggior rischio corruttivo;

·in assenza di dirigenti o di un limitato numero (ovvero, qualora esposti in aree a rischio corruttivo) l'individuazione potrà essere anche di un profilo non dirigenziale;

·un ulteriore opzione (per le società di ridotte dimensioni) potrà ricadere in un amministratore purchè privo di deleghe gestionali;

·in presenza di (piccole) società appartenenti ad un gruppo societario il RPCT potrà rimanere quello della società capogruppo con l'individuazione di un referente per le altre società del gruppo;

·il RPCT non può coincidere con l'Organismo di vigilanza (OdV) o altro organismo con compiti analoghi, compreso quello preposto alle attestazioni degli obblighi di pubblicazione (OIV o Nucleo di valutazione).

In termini diversi, non potrà ricoprire le funzioni di RPCT un soggetto deputato alla vigilanza e al controllo per evidenti ragioni di incompatibilità e conflitto di interessi non potendo coesistere due funzioni (ontologicamente) coincidenti, pur distinte per ruoli.

A bene vedere, vi è una graduazione sull'individuazione del RPCT in relazione diretta con l'organizzazione e la dimensione della società, dovendo rafforzare la motivazione qualora si intenda procedere con un soggetto diverso dal dirigente.

A conclusione, l'ANAC dichiara che la soluzione in merito alla individuazione del RPCT è «a ogni modo rimessa all'autonomia organizzativa propria di ciascuna società/ente, sulla base di un'adeguata motivazione in ordine alla scelta», confermando la portata operativa del PNA e delle Linee Guida, quali atti di indirizzo per i soggetti destinatari della disciplina, dovendo rammentare che la soft law (anche le linee guida non vincolanti) in ragione dell'autorevolezza dell'autorità emanante, impongono alle Amministrazioni di motivare congruamente sulle ragioni per cui eventualmente decidano di non seguire le indicazioni (o le soluzioni interpretative) proposte.

Le Amministrazioni e le società partecipate potranno non osservare le indicazioni se la peculiarità della fattispecie giustifica una deviazione dall'indirizzo fornito dall'ANAC, ovvero se, sempre la vicenda puntuale, evidenzia eventuali illegittimità delle linee guida nella fase attuativa; al di fuori di queste ipotesi, la violazione delle linee guida può essere considerata come elemento sintomatico

dell'eccesso di potere, applicando i principi giurisprudenziali sperimentati con riguardo alla violazione delle circolari.

Il quadro di riferimento del PNA e le Linee guida ANAC n. 1134/2017 segnano delle indicazioni cogenti per i loro destinatari: un atto di indirizzo che dovrà essere recepito a livello dei singoli soggetti, con una finalità di orientare sulle misure concrete di prevenzione della corruzione e della trasparenza: la nomina del RPCT non potrà prescindere da tali scenari, selezionando i soggetti più capaci ad assumere il ruolo terzo e indipendente rispetto all'organizzazione, motivando eventuali tipologie derogatorie.

Alla luce di quanto sopra, penso che, in caso di impossibilità di affidare l'incarico a dipendente, sia possibile, motivando adeguatamente il provvedimento, che l'amministratore con deleghe gestionali assuma il ruolo anche di RPCT transitoriamente in attesa di individuare nuove soluzioni organizzative che consentano di adeguarsi all'atto di indirizzo ANAC."

Dopo aver dato lettura del parere del segretario comunale, il Presidente dà inizio alla discussione.

Ricorda di avere più volte chiesto al socio unico, attraverso l'Ufficio Ragioneria ed il segretario comunale, di individuare tempestivamente un RPCT. Assume la parola l'ing. Giuseppe Lombardi, sindaco del comune di Malcesine, socio unico il quale, considerato:

- che Marina Navene non è dotata di una struttura operativa composta da dirigenti o personale dipendente qualificato ad assumere la funzione di RPCT;
- che la gestione delle principali attività economiche della società (posti barca e porto) è affidata, mediante apposito contratto di servizio, alla Fraglia Vela Malcesine, e che l'amministratore unico non interviene normalmente in tale gestione;
- che nel caso di assunzione di personale dipendente la procedura relativa è gestita in stretta collaborazione con gli uffici comunali;
- che nel caso di bandi per l'assegnazione di attività economiche rilevanti, come l'affitto d'azienda del bar ristorante, la società provvede a bandire una gara pubblica;
- che di conseguenza le principali attività economiche individuate nel piano anticorruzione sono presidiate congiuntamente ad altri enti, o esclusivamente da altri enti;
- che gli uffici comunali sono comunque tenuti ad esercitare il cosiddetto controllo equivalente sull'attività della società Marina Navene;
- che l'amministratore unico ha sempre tenuto una condotta integerrima e non si ravvisano aree di possibili conflitti d'interesse nelle sue scelte aziendali;

- che non sembra possibile nominare quale RPCT un funzionario del comune;

tutto ciò premesso delibera di nominare, in via provvisoria e in attesa di identificare nuove soluzioni amministrative, quale RPCT l'amministratore unico Marco Carletto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 17,45, previa lettura del presente verbale.

Arco, li 26 febbraio 2020.

Il Presidente



Il Segretario

